

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
www.fip.it/friuli-veneziahgiulia
Via dei Macelli 5
34148 - TRIESTE

Corte Sportiva di Appello Regionale F.V.G.
cortesportiva@friuli-veneziahgiulia.fip.it
Tel. +39 040 8333308

COMUNICATO UFFICIALE N. DEL 16.05.2026

N. 656

CORTE SPORTIVA DI APPELLO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

N. 04

Il giorno sabato 16 maggio 2026, alle ore 14,30, si è riunita in modalità telematica la Corte Sportiva di Appello del Friuli Venezia Giulia nella seguente composizione:

Dott. Claudio CERRONI - Presidente;
Avv. Giulio DI BACCO - Componente ;
Avv. Mariela Carolina CEBALLOS - Componente ;

nella procedura d'urgenza a norma dell'art. 97 Reg. Giustizia, introdotta con reclamo proposto dalla società A.S.D. RONCHI BASKET CLUB (cod. FIP 054710), avverso la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 652 di data 14.5.2026 del Giudice Sportivo Regionale n. 327, in forza della quale alla medesima società è stata inflitta la squalifica del campo per due gare per invasione del campo di gioco a fine partita commessa da più tifosi, i quali insultavano gli arbitri e rendevano difficoltoso il loro rientro negli spogliatoi [art. 29, 3B Reg. Giustizia]

sono presenti il sig. Maurizio Piani, presidente della A.S.D. Ronchi Basket Club, con denominazione commerciale Fidema Group; il sig. Aldo Visintini, vicepresidente; il sig. Matteo Piani, consigliere è presente altresì il sig. Stefano Norbedo, dirigente responsabile della S.S.D. Polisportiva Venezia Giulia srl, società ospitante con denominazione Tecnogemme Costruzioni Edili è comparso infine il sig. Leonardo Pais, primo arbitro

La Corte

sulla premessa che:

- parte reclamante ha insistito per la riduzione della sanzione ad una sola giornata assumendo che: a) solo un limitato numero di propri sostenitori aveva posto in essere condotte di protesta nei confronti degli ufficiali di gara, comportamenti peraltro condannati dalla società reclamante (la quale ha affermato che avrebbe preso provvedimenti nei confronti di detti soggetti); b) la mancanza di elementi divisorii tra il campo di gioco e la tribuna aveva facilitato gli avvicinamenti delle persone agli ufficiali di gara; c) la società reclamante medesima non aveva mai presentato precedenti disciplinari rilevanti; d) lo svolgimento a porte chiuse della partita di ritorno del play off avrebbe avuto solamente effetti depressivi sull'ambiente, impedendo ai tifosi corretti di assistere all'evento; e) la riduzione della squalifica avrebbe consentito l'applicazione della sanzione pecuniaria alternativa prevista, con commutazione della sanzione si da consentire lo svolgimento a porte aperte della finale play off del girone A DR1;
- con memoria aggiunta la società – allegando documentazione fotografica - ha escluso l'esistenza di un'invasione del campo di gioco a fine gara con intenti contestativi, il tutto essendosi limitato a una pacifica occupazione del campo da parte delle rispettive tifoserie, per complimentarsi ovvero rincorare i giocatori delle due squadre; mentre solo alcuni isolati tifosi avevano insultato gli arbitri, peraltro non impediti nel raggiungimento degli spogliatoi se non, eventualmente, dalla presenza pacifica degli spettatori;
- al riguardo il primo arbitro, con allegato da considerarsi parte integrante del referto, ha evidenziato che al termine della gara un sostenitore della squadra di Ronchi si era in primo luogo avvicinato con fare minaccioso al tavolo degli ufficiali di campo, toccando la spalla del secondo arbitro (i direttori di gara erano in fase di chiusura del referto elettronico) e rivolgendo ad entrambi le frasi: "Dovete vergognarvi, siete stati indecenti, avete rovinato la partita"; in seguito, sempre secondo l'allegato arbitrale, i sostenitori della stessa squadra ospite – occupando parte del campo e rendendo difficoltoso il passaggio degli arbitri per raggiungere il tunnel di uscita – avevano così apostrofato i direttori di gara: "Bastardi andate a c.re, teste di cazzo dovete vergognarvi";
- in proposito il legale rappresentante della società ospitante ha ricordato l'avvenuta omologazione dell'impianto di gioco, da tempo effettuata e valevole anche per le categorie superiori, nonché la presenza della Forza Pubblica all'evento in considerazione della partecipazione dei tifosi avversari. Quanto alla documentazione fotografica, essa si riferiva ad una quindicina di minuti dopo il termine della gara, e con gli arbitri già accompagnati negli spogliatoi dal dirigente addetto;
- su detti aspetti il rappresentante della società reclamante ha ribadito che gli arbitri erano stati accompagnati al termine della partita come da prassi consolidata; le fotografie erano state allegate per dimostrare la mescolanza creata tra le due tifoserie dopo la chiusura della partita;



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



- quanto all'arbitro sig. Pais, egli ha ribadito il primo episodio relativo all'intervento di isolato sostenitore della squadra ospitata il quale, toccando il collega direttore di gara per richiamarne l'attenzione, si era poi lasciato andare agli insulti già trascritti. In relazione infine all'intervento degli ulteriori sostenitori della formazione di Ronchi, e a precisazione dell'uscita in tesi difficoltosa dal campo, lo stesso arbitro ha precisato che il passaggio per accedere al tunnel di uscita era occupato dalla tifoseria ospite che rivolgeva a loro arbitri le frasi riportate nell'allegato a referto. Il dirigente addetto li aveva peraltro accompagnati come da norma pacificamente rispettata.

osserva

Il reclamo deve essere rigettato.

E' insegnamento ricorrente che il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Al referto arbitrale è generalmente attribuito un valore probatorio simile - ma non eguale - a quello riservato dall'art. 2700 cod. civ. agli atti pubblici, detta efficacia probatoria estendendosi non solo a quanto avvenuto e riportato nel tempo e nel luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, a tutte le circostanze cioè che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo (ad es. fatti avvenuti negli spogliatoi anche a fine partita, a bordo campo o sugli spalti/gradinate).

In proposito, poi, è appena il caso di ricordare incidentalmente che la particolare fede attribuita a detto documento trova adesso la sua giustificazione nelle fonti di rango primario (art. 33, ultimo comma, Cost.), in ordine al riconosciuto valore educativo dell'attività sportiva ed ai principi di lealtà e correttezza colà connaturati, laddove invero l'assicurazione del regolare svolgimento della competizione - affidata agli ufficiali di gara - si pone come diretto adempimento dello stesso precetto costituzionale e dei valori ivi sottesi, quanto ai principi di rispetto e di correttezza - oltre che di armonico sviluppo della personalità - che l'attività sportiva intende coltivare e diffondere nella comunità. A tacere, naturalmente, delle ipotesi in cui il direttore di gara, nello svolgimento delle sue funzioni, è investito altresì di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, risultando perciò allora inserito, a pieno titolo, ad es. nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI - con il connesso impiego di risorse pubbliche - in forza di un rapporto di servizio in senso lato (cfr. Sez. U Civ., n. 328 del 09/01/2019, Rv. 652489 - 01).

Vero è, al riguardo, che si è parimenti osservato che il valore probatorio comunque privilegiato attribuito al referto arbitrale determina che l'organo giudicante proceda a svolgere attività istruttoria solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il convincimento del medesimo Organo, in quanto non sia chiaro e coerente sulla fondatezza dell'addebito o sia intrinsecamente contraddittorio. Tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudicante nella disamina del materiale probatorio (cfr. ad es. Corte Sportiva d'Appello F.I.R. n. 22/22).

Ciò posto, nell'allegato al referto di gara la condotta dei sostenitori della società odierna reclamante è stata analiticamente e oggettivamente descritta nei termini suindicati. D'altronde non sfugge alla Corte che col reclamo non è stato richiesto affatto l'annullamento della sanzione sportiva della squalifica del campo (che a termini dell'art. 17, comma 4, Reg. Giustizia comporta lo svolgimento della gara a porte chiuse, qualora la sanzione sia contenuta in tre giornate), bensì è stata solamente invocata la riduzione della sanzione stessa con la conseguente possibilità di commutazione pecuniaria della medesima.

Solamente con memoria aggiunta la censurabile condotta dei propri tifosi - per vero stigmatizzata *ab origine* dalla reclamante - è stata significativamente letta dalla medesima società come occupazione pacifica del terreno di gioco, da parte delle opposte tifoserie, per festeggiare ovvero consolare i propri rispettivi atleti al termine della gara. Occupazione favorita dall'assenza di barriere tra tribune e campo di gioco.

In proposito è stata altresì prodotta documentazione fotografica circa le condizioni delle tribune e l'affollamento del campo di gioco, in tesi a fine partita.

In proposito peraltro l'utilizzo di suddette immagini non appare neppure consentito (a tacere della loro irrilevanza anche per quanto specificato nell'odierna discussione circa il momento in cui erano avvenuti gli scatti), non risultando affatto concretizzate in specie le ipotesi che, a norma dell'art. 83 Reg. Giustizia - cui viene fatto integrale riferimento - consentono l'utilizzo di immagini e/o filmati tra i mezzi di prova.

Ciò posto, il contenuto del referto di gara - proprio in considerazione dei rilievi che precedono - è idoneo ad "(...) accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all'incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare". In tal senso lo stesso reclamo si è limitato a proporre una versione meno grave dell'accaduto, riservandosi una contestazione radicale solamente alla successiva memoria (ferme restando le considerazioni circa il *petitum* richiesto). Al riguardo, peraltro, è costante l'affermazione che per configurare l'invasione del campo di gioco con intenti aggressivi commessa a fine gara è sufficiente che i tifosi entrino nel campo di gioco con intenti aggressivi, mentre non è neppure necessario che gli stessi entrino anche in contatto con i direttori di gara (fattispecie invero comunque verificatasi, a nulla rilevando che pochi o tanti fossero detti tifosi, indebitamente presenti sul terreno di gioco con intenti senz'altro ostili nei confronti degli arbitri).

In ogni caso la Corte ha ritenuto di disporre l'audizione del primo arbitro il quale, se ha confermato integralmente il primo episodio dell'isolato sostenitore in campo, ha altresì precisato che il percorso fino al tunnel di uscita era occupato anche dai sostenitori della squadra reclamante, i quali certamente - e la questione non è stata neppure revocata in dubbio stante la



labiale presa di distanza della stessa società ronchese - non avevano intenzioni pacifiche e di plauso nei confronti degli arbitri stessi. Si da rendere oltremodo doveroso l'accompagnamento del dirigente addetto, ancorché ciò fosse comunque previsto dalle regole.

Né, conclusivamente ed alla stregua di quanto osservato, appare accoglibile la richiesta - pur evidentemente sottesa nell'istanza di riduzione della sanzione - di applicazione di attenuanti di sorta. Al riguardo, infatti, la reclamante non ha neppure tentato di allegare proprie fattive condotte idonee ad assicurare - nei limiti delle proprie competenze - un pacifico svolgimento del dopopartita, laddove la presenza non amichevole dei propri sostenitori sul campo di gara si era protratta ancora in un momento in cui gli arbitri stavano completando il proprio referto, essendo quindi impegnati nell'attività di istituto.

Il reclamo va pertanto rigettato, con incameramento del contributo di giustizia.

Riserva la motivazione di cui all'art. 96, comma 9 del Regolamento di Giustizia, fissando il termine di giorni dieci per il suo deposito.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

P. Q. M.

Rigetta il reclamo proposto dalla società A.S.D. RONCHI BASKET CLUB.

Dispone l'incameramento del contributo di giustizia.

Riserva la motivazione di cui all'art. 96, comma 9 del Regolamento di Giustizia, fissando il termine di giorni dieci per il suo deposito.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Trieste, il 16.05.2026

I Componenti

Il Presidente



FIP
FRIULI
VENEZIA GIULIA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO DEL F.V.G.

Firmato digitalmente da

Giulio Di
Bacco

C = IT

